



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**VII SEZ. CIVILE**



In persona dei seguenti magistrati

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Francesco Paolo Feo | Presidente   |
| - Ilaria Grimaldi     | Giudice      |
| - Marco Pugliese      | Giudice rel. |

nella procedura di cui agli artt. 268 e seg. C.C.I.I. iscritta al numero di ruolo 249 dell'anno 2025, su ricorso di [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentato/a e difeso/a come in atti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letta la domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seg. C.C.I.I.;

visti gli atti della procedura, tra cui il ricorso e la relazione dell'O.c.c. depositata ex art. 269 C.C.I.I. da cui emerge un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;



preso atto parte/i proponente/i rientra/no tra i soggetti rispetto ai quali, per natura, dimensioni e caratteristiche, è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che dagli atti risulta che parte/i proponente/i si trova/no in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) C.C.I.I.;

tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV C.C.I.I.;

ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di 



nomina quale giudice delegato il/la dr./ssa EDMONDO CACA (ruolo ex Savarese);

nomina liquidatore della procedura AVV. RICCARDO GUARINO;

ordina il deposito dei bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori aggiornato entro 7 giorni;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,



a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.

201 C.C.I.L.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

Così deciso il 20/06/2025

Il Giudice est.

dr. Marco Pugliese

Il Presidente

dr. Francesco Paolo Feo

